

COMUNE DI MORINO  
PROVINCIA DE L'AQUILA

POLIZZA  
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI  
D'OPERA  
(RCT/O)

**ART. 1 - ATTIVITÀ**

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste e/o allo stesso attribuite "ope legis".

Sono comprese in garanzia tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere, e comunque che di fatto svolge, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.

L'assicurazione comprende inoltre tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- anagrafe, igiene, polizia urbana, annona, lavori pubblici;
- autoparco, officina e magazzini comunali;
- servizi cimiteriali;
- delegazioni comunali;
- esercizio e proprietà di scuole, asili, colonie, soggiorni climatici;
- parcheggi, giardini e parchi, verde pubblico in genere;
- proprietà fognature;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
- proprietà e conduzione di ogni tipo di immobile di proprietà del Comune (con esclusione della responsabilità civile della conduzione per quei fabbricati di proprietà comunale ceduti in locazione a terzi);
- conduzione dei fabbricati di proprietà di terzi e in uso a qualsiasi titolo al Comune.

L'Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal caso la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi o subiti, nella esecuzione delle attività ad essi demandate.

## **NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

### **ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società assicuratrice risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 C.C.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Impresa assicuratrice l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.1910 C.C..

### **ART. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data di stipula del contratto.

Il premio della presente polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Comune, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria in rapporto ad un preventivo mercedi di €. 178.765,00 annue, ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, applicando sul consuntivo delle retribuzioni, che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza.

A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Impresa assicuratrice i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società assicuratrice.

Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva

dovuta, la Società assicuratrice può fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per gli Assicuratori di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società assicuratrice, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società assicuratrice ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **ART. 4 - DURATA - FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

La durata del presente contratto, viene stabilita in anni UNO ed eventuale rinnovo per ulteriori anni UNO previsto da ciascuna polizza ai sensi dell'art. 57 comma 5, lett. b) del D.lgs. 12.04.2006, n. 163;

E' data facoltà ad entrambe le parti (Assicurato e Assicuratori) di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo con un preavviso mediante lettera raccomandata di almeno 90 giorni.

In caso di recesso da parte della Società assicuratrice, questa sarà tenuta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso della parte di premio imponibile relativo al periodo non goduto di copertura assicurativa.

#### **ART. 5 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.

#### **ART. 6 - MODIFICA DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

**NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO****ART. 8 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve: darne avviso scritto alla Società di Assicurazione entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società assicuratrice eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al successivo art. 20, solo ed esclusivamente:

- in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del DPR 30.06.1965 n° 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 9 - GESTIONE DEI SINISTRI**

La Società di assicurazione si impegna ad inviare ogni anno al Comune l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati.

**ART. 10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

L'Impresa assicuratrice assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Sono a carico della Società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratrice e Assicurato in

proporzione al rispettivo interesse.

La Società assicuratrice non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **ART. 11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:

- degli Amministratori;
- dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività;

salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo e comunque rimangono esclusi gli appaltatori e subappaltatori.

### **NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITÀ DEL CONTRATTO**

#### **ART. 12 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una o più circostanze eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Comune.

#### **ART. 13 - VARIAZIONI DEL RISCHIO**

L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società assicuratrice possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi

dell'art.1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto all'art.14.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art.1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **ART. 14 - FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO**

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente o dell'Assicurato.

#### **ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

#### **ART. 16 - DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

#### **ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

L'Impresa assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, come specificato all'art.1 e all'art.21 e/o nella sua qualità di:

- PROPRIETARIO, CONDUTTORE O GESTORE  
di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso
- ESERCENTE  
di tutte le attività, nulla escluso;
- COMMITTENTE E/O PATROCINANTE

**Art. 17.1 - Novero dei terzi**

Si prende atto fra le Parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato è il Comune non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del DPR 30 Giugno 1965 n°1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché il legale rappresentante dell'Ente, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

**ART. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interesse, spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs del 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o a questi equiparati o da lavoratori parasubordinati purché assicurati ai sensi dei predetti DPR e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati DPR 30 Giugno 1965 n. 1124.

Lavoro interinale.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da "prestatori di lavoro temporaneo", che prestano la loro attività in base ad un contratto di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della legge n. 196 del 24/06/1997 ( e succ. mod. ed integrazioni)

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge n° 222 del 12/06/84

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.

#### **ART. 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI DELL'ENTE**

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun Amministratore, dipendente ed eventuale rappresentante dell'Ente assicurato, per danni che comportano morte lesioni personali e danneggiamenti a cose, conseguenti a fatti verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni e/o incarichi arrecati:

- a terzi, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- agli altri dipendenti, Amministratori, rappresentanti dell'Assicurato, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O..

Si precisa che tale garanzia comprende anche la Responsabilità Civile personale derivante ai dipendenti con funzioni di *Responsabile della sicurezza* ai sensi della L. 626/94.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

#### **ART. 20 - ESTENSIONI DI GARANZIA - LIMITI DI RISARCIMENTO- SCOPERTI E FRANCHIGIE**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche, relativamente alle attività oggetto della presente polizza, per i rischi di seguito specificati:

### **Art. 20.1 Gestione ed esercizio di colonie - soggiorni - centri di accoglienza - comunità educative**

Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente per la eventuale gestione, esercizio ed organizzazione di: colonie e soggiorni estivi-invernali ed elioterapiche, centri di educazione del tempo libero, centri per handicappati, centri di accoglienza e di ogni altra struttura ed iniziativa nel settore sociale e/o assistenziale, compresa la refezione e la somministrazione di cibi e bevande in genere.

La presente assicurazione deve intendersi valere oltre che per la responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione, l'esercizio e l'organizzazione anche per l'accompagnamento, la vigilanza dei fruitori dei servizi sia presso proprie strutture, sia presso altre strutture private e/o convenzionate, compreso il fatto delle persone stesse.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile personale degli addetti, degli animatori e educatori.

Le garanzie assicurative si riferiscono anche alla responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. per tutte le attività inerenti la gestione e/o conduzione degli asili infantili - scuole materne - colonie esercitate per conto del Contraente, da parte di Enti diversi.

### **Art. 20.2 Committenza lavori e servizi**

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto parte dei lavori e dei servizi descritti in polizza si conviene che l'assicurazione comprende la responsabilità civile in qualità di Committente, esclusa comunque, la responsabilità delle singole imprese appaltatrici.

La garanzia è prestata, quindi, anche per la violazione delle disposizioni di cui ai D.L. 626/94 e D.L. 494/96 e loro successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 20.3 Committenza auto**

L'assicurazione si estende alla Responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato stesso o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione opera solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

#### **Art. 20. 4 Macchine operatrici semoventi**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi, mezzi meccanici ed impianti in genere, nessuno escluso, escluso il rischio della circolazione disciplinato dalla legge 24.12.69 n°990 se tali mezzi sono soggetti ad assicurazione obbligatoria.

#### **Art. 20. 5 Cose di terzi sollevate, trainate, trasportate ecc.**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose di proprietà di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trainate, ammainate, causati sia da fatto dell'Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici allo scopo impiegati.

La garanzia s'intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 516,46 con il massimo risarcimento di € 51.645,69 per sinistro e per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio, nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

#### **Art. 20. 6 Danni a mezzi sotto carico e scarico e conseguenti ad operazioni di carico e scarico**

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto.

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 258,23 per mezzo danneggiato.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori ecc., stabilmente installati su mezzi di proprietà, in locazione o uso del Comune;

#### **Art. 20. 7 Insegne e cartelli**

L'assicurazione comprende il rischio della responsabilità civile derivante

dalla proprietà di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli della segnaletica stradale, striscioni in genere.

### **Art. 20.8 Mancata o insufficiente segnaletica**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Ente, per danni conseguenti a mancata o erronea segnaletica e/o a mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica in genere, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'assistenza, in luoghi aperti al pubblico, per opere o lavori, per macchine, per impianti o attrezzi e per depositi di materiale.

### **Art. 20.9 Inquinamento accidentale**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni diretti e/o conseguenti a contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, unicamente se causati a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Restano esclusi dalla garanzia gli impianti di depurazione e discariche di ogni tipo ed inceneritori.

L'estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 2.582,28 ed il massimo di € 5.164,57 comunque con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 51.645,69.

### **Art. 20.10 Lavoratori occasionali e gruppi di volontariato**

Si conviene che per tutte le persone non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, tutte le garanzie della presente polizza valgono solo:

- ◆ per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- ◆ per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

### **Art. 20.11 Qualifica di terzi**

Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari, quando gli

stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.

#### **Art. 20.12 RC derivante:**

dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

L'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.

#### **Art. 20.13 Cose di terzi a qualsiasi titoli detenute**

L'assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o disponga a qualsiasi titolo o destinazione, esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive.

Sono esclusi i danni causati da furto e incendio.

La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione di RCT fino alla concorrenza di € 25.822,84 per sinistro e per periodo annuo assicurativo, con una franchigia assoluta di € 516,46.

#### **Art. 20.14 Danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10 % con il minimo di € 516,46 e con il massimo di 5.164,57, per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di € 51.645,69, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **Art. 20.15 Danni da cedimento, franamento del terreno**

La garanzia comprende, i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento del terreno, escluso comunque i danni che derivino da lavori che implicino sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57 per ogni sinistro, nel limite del massimale annuo per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di € 154.937,07 per anno assicurativo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di €

258,23 per ogni sinistro.

#### **Art. 20.16 Danni a seguito di scavi e reinterri**

La garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 60 giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La presente garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 51.645,69 per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto del 10% con il minimo di € 516,46 ed il massimo di € 2.582,28.

#### **Art. 20.17 Spettacoli - attività sportive ricreative, artistico culturali - mostre - recitals - feste cerimonie - convegni - attività promozionali - manifestazioni pubbliche.**

Per tutte queste ed altre simili attività vengono garantiti i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente per l'organizzazione, sia diretta che in qualità di patrocinante, sia all'aperto che all'interno dei locali appositamente agibili, intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di palchi e stands.

In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificio o relativi ad altre consimili attività, nonché concerti.

Gli artisti, gli oratori e qualsiasi altro invitato o partecipante attivo alle manifestazioni, sono considerati terzi limitatamente a danni da cui conseguano lesioni gravi.

Sono inoltre compresi i danni provocati a cose di terzi, utilizzati per le manifestazioni di cui sopra esclusi gli arredi.

Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri su suo incarico.

#### **Art. 20.18 RC fabbricati**

L'assicurazione è estesa alla RC derivante all'Assicurato dalla proprietà,

conduzione, custodia e/o gestione di fabbricati ed immobili in genere compresi tutti gli impianti destinati alla loro conduzione, i monumenti (anche archeologici), le pertinenze, le dipendenze, le recinzioni, i cancelli elettrici ed elettronici e le strade private.

La garanzia fabbricati inoltre comprende i danni derivanti da:

- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti direttamente;
- spargimento di acqua solo se conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

Sono esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgito di fogne, nonché da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

### **Art. 20.19 Proprietà e manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade**

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da:

- ordinaria e straordinaria manutenzione di strade, piazze, pubblica illuminazione, piante, giardini, parchi e quant'altro di proprietà o in uso al Comune;

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Per quanto attiene alla garanzia RC manutenzione stradale, ordinaria e straordinaria, verrà applicata una franchigia di € 258,23 per sinistro.

### **Art. 20.20 RC fognature**

Premesso che le fognature sono di proprietà al Comune, l'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Comune dalla proprietà di tutti gli impianti, compresi i danni alle persone derivanti da erogazione d'acqua alterata.

Relativamente ai danni da spargimento d'acqua e di liquami di fogna, sono compresi solamente quelli derivanti da rottura accidentale degli impianti e delle condutture.

La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 1.549,37 per sinistro, e con un massimo risarcimento di € 103.291,38 per evento e € 258.228,45 per anno assicurativo.

**ART. 20.21 COMMITTENZA LAVORI EDILI**

Tutte le garanzie della presente polizze si intendono estese alla copertura della responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale Committente di lavoro edili rientranti nel campo di applicazione del D.L. 494/96.

**ART. 21 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. 21.4 "Committenza auto";
- b) i rischi soggetti alla assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge n° 990 del 24/12/1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) da furto salvo quanto espressamente previsto in polizza;
- d) alle cose e/o opere di terzi sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o pose in opera; quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere, che richiedono spostamenti successivi dei lavori o ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, il compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico.
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).  
La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

- h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi.  
La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
- i) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto dall'articolo "Inquinamento accidentale";
- j) connessi al mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, hardware, software, in ordine alla gestione delle date.

Tali esclusioni non avranno valore per tutto quanto diversamente previsto espressamente in polizza.

#### **ART. 22 - MASSIMALI DI GARANZIA.**

- R.C.T. € 1.549.370,70 UNICO:
- R.C.O. € 1.549.370,70 per sinistro con il limite di € 1.032.913,80 per persona

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia R.C.T.

**Si precisa, che salvo se non diversamente specificato, è da intendersi applicata una franchigia assoluta di € 258,23 per ogni sinistro.**

L'Assicurato/Contraente

Gli Assicuratori

**GARA****ASSEGNAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI****SCHEDA D'OFFERTA****LOTTO 1 : RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO  
DIPENDENTI****1) MASSIMALI:**

R.C.T. : 1.500.000,00 UNICO

R.C.O. : 1.500.000,00 per sinistro con il limite di  
1.000.000,00 per persona

Ammontare retribuzioni lorde annue INAIL e non INAIL:

€ 178.765,00 x \_\_\_\_ ‰ = € \_\_\_\_\_

**CALCOLO DEL PREMIO:**- Premio annuo imponibile complessivo : L. \_\_\_\_\_ (€  
\_\_\_\_\_)- Imposte, percentuale del % : L. \_\_\_\_\_ (€  
\_\_\_\_\_)- **TOTALE PREMIO ANNUO LORDO** : L. \_\_\_\_\_ (€  
\_\_\_\_\_)**La scrivente società dichiara di accettare incondizionatamente  
tutte le condizioni del capitolato di polizza oggetto della presente  
gara.**

Società assicuratrice:

\_\_\_\_\_

Agenzia di: \_\_\_\_\_ (luogo)

Indirizzo:

\_\_\_\_\_

Firma leggibile qualifica :

---

Data: \_\_\_\_\_

SPAZIO PER IL TIMBRO